

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXX - N. 2 - Aprile/Maggio 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 APRILE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

27 APRILE lunedì

- INTRA: mensili e 1° trimestre 2026

30 APRILE giovedì

- Dichiarazione IVA anno 2025

18 MAGGIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 MAGGIO lunedì

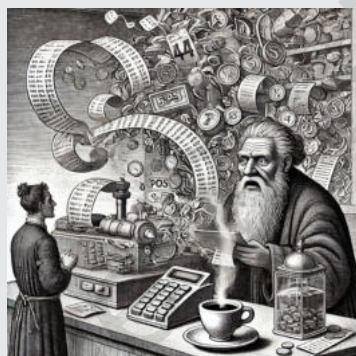
- INTRA: mensile

1 GIUGNO lunedì

- LIPE: primo trimestre 2026

EDITORIALE

Il mistero del caffè evaporato: quando POS e registratore iniziano a parlarsi



C'è stato un tempo in cui il registratore di cassa faceva il suo lavoro in silenzio: stampava lo scontrino e la giornata finiva lì. Il resto restava nel cassetto, letteralmente e metaforicamente. Poi è arrivato il registratore telematico, che oltre a stampare ha iniziato a raccontare ogni sera all'Agenzia delle Entrate quanto è stato incassato. Qualcuno ha pensato che fosse già abbastanza tecnologia per un caffè e una brioche, ma il processo di digitalizzazione fiscale non è uno che si ferma facilmente.

Ed ecco quindi il nuovo capitolo: il collegamento tra POS e registratore telematico. In sostanza, la macchina che incassa e quella che comunica i corrispettivi al Fisco iniziano a dialogare tra loro. Il principio è semplice: se il cliente paga con carta, il POS registra il pagamento; se viene emesso lo scontrino, il registratore telematico registra il corrispettivo. Quando le due informazioni coincidono, tutto funziona come previsto. Quando invece i numeri prendono strade diverse, qualche domanda potrebbe sorgere spontanea. Per anni infatti il sistema fiscale ha convissuto con un piccolo enigma quotidiano: incassi elettronici che non sempre sembravano avere una corrispondenza perfetta nei corrispettivi dichiarati. Nulla di drammatico, spesso differenze minime, ma sufficienti per far nascere il sospetto che alcuni caffè avessero sviluppato una sorprendente capacità di sparire prima di diventare scontrino. Con il collegamento tra POS e registratore telematico questo fenomeno diventa più difficile, perché il pagamento digitale lascia una traccia e il registratore telematico ne lascia un'altra, e quando le tracce si incontrano la matematica diventa improvvisamente meno elastica.

Il commerciante medio guarda queste innovazioni con una certa ironia. Prima il POS obbligatorio, poi il registratore telematico, ora il dialogo tra le due macchine. Il sospetto è che prima o poi anche la zuccheriera verrà collegata a qualche piattaforma digitale. In realtà la logica è piuttosto lineare: se i pagamenti elettronici sono tracciati e i corrispettivi vengono trasmessi telematicamente, metterli in relazione è semplicemente il passo successivo della digitalizzazione fiscale. Non cambia la natura delle imposte, ma riduce lo spazio per quelle piccole incoerenze che un tempo potevano passare inosservate tra una ricevuta e l'altra. Naturalmente attenzioni alle sanzioni... da 1.000 a 4.000 euro per il mancato collegamento e sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi, giusto per ricordare che il dialogo tra POS e registratore telematico non è soltanto una questione tecnologica ma anche fiscale.

Così la digitalizzazione passa anche dal bancone di un bar, dove un cliente paga con carta un espresso da un euro e trenta. Non è una rivoluzione, ma un messaggio abbastanza chiaro: oggi anche il caffè, se pagato con carta, oltre ad un buon sapore e alla caffeina sui denti, lascia una traccia digitale. E le tracce digitali, si sa, tendono a restare.

Giorgio Degasperi – Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- PRECOMPILATA 2026: dati GSE
- REGIME FORFETTARIO: superamento della soglia
- BONUS EDILIZI: decesso del contribuente
- SOWVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI: obbligo di pubblicazione
- E-BIKE
- CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: bonus pubblicità PAT
- MODELLI INTRA ACQUISTI: nuove soglie
- REGISTRATORI TELEMATICI E POS

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Tassazione light sul lavoro extra
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha precisato che le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, a turno, festivo e nel giorno di riposo settimanale, pagano tasse ridotte nella misura unica del 15%, in luogo della tassazione ordinaria dell'Irpef. Il premio fiscale, che si applica anche alle eventuali indennità di reperibilità previste dal Ccnl, non è fruibile, invece, sulle somme erogate in base ad accordi territoriali, aziendali e personali, e nemmeno sul lavoro straordinario. L'agevolazione si applica a tutti i settori produttivi, con esclusione dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un 'trattamento integrativo speciale'.

09-03-2026 -Italia oggi

Atti esecutivi con notifica diretta

Con l'ordinanza n. 3567 del 17 febbraio 2026 la Corte di cassazione ha ribadito che la comunicazione d'iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento del debitore delle somme richieste dall'agente della riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Non è imposta la notifica in base alle regole previste per gli atti giudiziari. Il provvedimento esecutivo può essere consegnato al domicilio del debitore. E in caso di mancata consegna al destinatario, non va inviata la raccomandata informativa.

09-03-2026 -Italia oggi

Catasto, una stretta sui controlli

L'Atto di indirizzo del Mef per la politica fiscale 2026-2028, definisce le priorità operative del Fisco per il prossimo triennio. Fari puntati sugli immobili non aggiornati in catasto e sulle unità immobiliari interessate da lavori agevolati come Superbonus, anche attraverso l'adozione di metodologie innovative di controllo, con il rafforzamento dell'attività di presidio del territorio da parte dell'Amministrazione finanziaria per individuare le situazioni di mancato aggiornamento catastale e favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni. Il rafforzamento dei controlli catastali

PRECOMPILATA 2026: dati GSE

Dal 2026 i proventi erogati dal GSE derivanti da Scambio sul Posto (SSP) e Ritiro Dedicato (RID) confluiranno direttamente nella dichiarazione precompilata.

Il Decreto MEF 21 gennaio 2025 ha, infatti, disciplinato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione di energia erogati alle persone fisiche e ai condomini. A partire dalle dichiarazioni fiscali del 2026, relative al periodo d'imposta 2025, il processo di integrazione tra il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l'Agenzia delle Entrate è completamente realizzato e nel modello dichiarativo precompilato saranno pertanto inclusi sia i proventi derivanti dallo Scambio sul Posto (SSP) sia quelli ottenuti tramite altre modalità, come il Ritiro Dedicato (RID).

Fiscalmente, le somme corrisposte per l'energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno domestico o condominiale non costituiscono un semplice rimborso, ma assumono la natura di redditi diversi (se non abituali), con distinzione tra Scambio sul Posto (SSP), che tassa solo le eccedenze, e Ritiro Dedicato (RID), che può generare reddito imponibile più ampio.

La trasmissione dei dati da parte del GSE riguarda:

- impianti con potenza fino a 20 kW;
- realizzati per soddisfare le esigenze dell'abitazione principale o di edifici condominiali;
- produttori persone fisiche non titolari di partita IVA (in ambito non imprenditoriale).

Lo Scambio sul Posto (SSP)

Nel sistema dello Scambio sul Posto (SSP) non vi è la possibilità di vendere l'energia elettrica prodotta in eccesso. Quando si immette nella rete l'energia che non viene immediatamente consumata, si accumula un credito energetico verso il gestore. Il GSE provvede poi a rimborsare il responsabile dell'impianto fino al limite delle spese sostenute per l'acquisto di energia dal proprio

fornitore: questo rimborso avviene sotto forma di "contributi in conto scambio". Quando, invece, il valore dell'energia prodotta e non autoconsumata sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica dal proprio fornitore, sono previste due possibilità per il contribuente:

- il riporto del credito maturato e suo utilizzo nei periodi successivi;
- la liquidazione delle eccedenze che deve essere manifestata tramite apposita opzione all'interno del portale del GSE.

Le eccedenze legate alla cessione della rete di energia prodotta sono imponibili in quanto il corrispettivo incassato integra una manifestazione di capacità contributiva. Il Legislatore tassa soltanto l'effettivo surplus economico generato oltre la funzione compensativa e tali importi sono certificati dal GSE entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati liquidati. Il prospetto delle eccedenze è visibile nel portale GSE, nell'Area Clienti GSE, servizio "SSP - Scambio sul Posto", sezione "COMUNICAZIONI", "LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO".

Il Ritiro Dedicato (RID)

Nel regime del Ritiro Dedicato (RID) l'energia immessa in rete non viene compensata con i consumi, ma è venduta direttamente al GSE, che ne effettua il ritiro e la valorizzazione secondo i prezzi di mercato: l'operazione realizzata dal produttore di energia elettrica risulta essere, a tutti gli effetti, una cessione e costituisce un vero e proprio reddito imponibile per il contribuente (da classificare fra i redditi diversi).

Nell'Area Clienti GSE nella sezione "PAGAMENTI" è possibile effettuare il download della lista dei corrispettivi per la cessione dell'energia con l'elenco dei bonifici ricevuti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

Manuela Conci - Studio Bortolotti e Conci

REGIME FORFETTARIO: superamento della soglia

Con Risposta ad Interpello di data 6 marzo 2026 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il proprio orientamento (Interpello n. 26 del 10/2/2026) stabilendo che non si considera superato il limite di

euro 85.000 per l'applicazione del regime forfettario in presenza di compensi percepiti indebitamente a causa di un errore del soggetto erogatore e integralmente restituiti dal contribuente.

Il caso in questione riguardava un medico di medicina generale in regime forfettario che a seguito di un errore dell'Azienda Sanitaria veniva inquadrato come medico pediatra e conseguentemente, gli venivano erogati compensi superiori a quelli spettanti. Le somme erroneamente corrisposte dall'APS nel 2024 venivano interamente restituite dal medico nel 2025. La CU 2025 relativa all'anno 2024 riportava però l'intero importo dei compensi corrisposti anziché l'importo al netto delle somme restituite e questo aveva determinato il superamento del limite di euro 85.000 previsto dall'art. 1, comma 54, lett. a), Legge n. 190/2014.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superamento della soglia degli 85.000 verificatosi nel 2024 esclusivamente per effetto delle somme non dovute (e restituite) non comporta la fuoriuscita dal regime

agevolato e che il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario anche per l'anno 2025.

L'Amministrazione ha inoltre precisato che, l'eventuale imposta sostitutiva versata sulle somme non spettanti può essere recuperata alternativamente:

- mediante **presentazione di una dichiarazione integrativa** del Mod. redditi 2025 indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti, con indicazione a credito della maggiore imposta versata;
- mediante presentazione di **un'istanza di rimborso** all'ufficio territorialmente competente, fornendo la relativa documentazione.

Lucia Zandonella Maiucco
AD Service srl

BONUS EDILIZI: decesso del contribuente

In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese agevolabili cosa succede alle rate di detrazione fiscale non ancora usufruite?

Il decesso non impedisce il trasferimento dell'agevolazione ma lo limita.

Le considerazioni che seguono valgono per le detrazioni fiscali maturate su spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico, per il bonus verde, per gli interventi di riqualificazione energetica o agevolati con il superbonus.

La norma prevede che, in caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente al o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Per avere la detenzione non è richiesto adibire l'immobile ad abitazione principale ma averne la disponibilità; a titolo esemplificativo non è ammesso il trasferimento dell'agevolazione o delle rate residue se l'immobile è locato o concesso in comodato.

Per determinare il contribuente a cui spetta la rata di detrazione edilizia relativa a un determinato anno, occorre fare riferimento al soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

Se il decesso avviene nel periodo successivo a quello in cui ha sostenuto le spese senza aver presentato la dichiarazione dei

redditi relativa all'anno del decesso, la rata andrà indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius e quelle successive potranno essere trasferite agli eredi che avranno la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Se il decesso avviene nello stesso periodo d'imposta in cui ha sostenuto le spese potrà essere trasferita già la prima rata riferita all'anno di sostenimento delle spese se l'erede detiene l'immobile.

Se, al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l'immobile (perché, ad esempio, locato) non è possibile detrarre la quota di competenza dell'anno del decesso; tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione dell'immobile (ad esempio per cessazione della locazione) sarà possibile detrarre per intero o pro quota le eventuali rate annuali residue.

La detenzione materiale e diretta dell'immobile deve sussistere ininterrottamente per l'intero anno (quindi 365 gg) e per l'intero immobile. Ne consegue che la locazione parziale o per una parte dell'anno determina la perdita della quota corrispondente.

Si possono quindi verificare situazioni differenti nell'arco temporale di beneficio, per cui i requisiti andranno verificati di volta in volta.

Robert Schuster – PRO-TAX SRL

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

passa attraverso il potenziamento delle attività di mappatura degli immobili non dichiarati o difformi rispetto ai dati catastali.

06-03-2026 -Italia oggi

Caccia ai bolli sulle e-fatture

L'Agenzia delle Entrate sta scrivendo ai contribuenti che hanno omesso i versamenti trimestrali 2023 dell'imposta di bollo. Nella comunicazione l'Amministrazione riporta tutti i dati necessari per la verifica della pretesa ovvero il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta e versata (se presente) con la sanzione irrogata pari al 10% della somma dei bolli omessi oltre agli interessi. Allegato alla comunicazione anche il modello F24 già compilato con sanzioni e interessi (oltre il bollo evaso) da versare entro 30 giorni per regolarizzare l'eventuale omissione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente, anche per il tramite di un intermediario, può fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.

06-03-2026 -Italia oggi

Spa dell'albergo e parcheggio non godono dell'aliquota del 10%

La Corte di giustizia Ue ha dato ragione al Fisco tedesco secondo il quale la colazione, il parcheggio, la palestra e i centri benessere ovvero i servizi aggiuntivi non possono godere dell'aliquota ridotta prevista per l'alloggio alberghiero. Servizi, pertanto, che vanno tassati con l'aliquota Iva ordinaria. Secondo i giudici di Lussemburgo i Paesi membri possono limitare l'applicazione dell'Iva al 10% a determinati elementi concreti e specifici delle categorie indicate all'allegato III della direttiva Iva, a patto che sia rispettato il principio di neutralità. Pertanto, qualora sia possibile individuare con precisione che i servizi forniti rientrano tra quelli previsti all'allegato III, punto 12, della direttiva, recepito sul piano nazionale, e non vi sia stata discriminazione rispetto ad altri beni e servizi simili, le due condizioni sono soddisfatte.

06-03-2026 -Il sole 24 ore

Guardia di finanza, accessi in azienda solo se necessari

Dopo le censure della Cedu (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

e le disposizioni introdotte dal DL 84/2025 che ha modificato lo Statuto del contribuente, il comando della Guardia di Finanza ha fornito le istruzioni operative ai suoi reparti per gli accessi in azienda. Queste prevedono: maggiore scambio di dati, attenzione alla proporzionalità delle misure e visite in sede solo se strettamente necessario. Tuttavia, per i riscontri sui Pos, partite Iva apri e chiudi l'accesso sarà sempre possibile, in quanto il riscontro sul posto è l'unico strumento a disposizione per la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, come può essere considerato l'invio dei corrispettivi.

06-03-2026 - Il Sole 24 Ore

Superbonus, estese le verifiche sulle imprese.

I fari del fisco si accendono sulle imprese che hanno eseguito i lavori di Superbonus seguendo lo schema del general contractor. E iniziano a coinvolgere altre regioni, oltre a quelle del Nord Est, dalle quali il fenomeno era partito nelle scorse settimane. Recuperi sono segnalati nel Lazio e nelle Marche, in Puglia e Sicilia. Sotto esame del Fisco stanno finendo gli importi percepiti dalle imprese capofila dei lavori quando queste non hanno eseguito direttamente le opere e i servizi di appalto, in tutto o in parte. La differenza tra quanto pagato ai terzi coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai committenti è oggetto di controlli, perché non sarebbe agevolabile. Due le problematiche: da un lato si contestano i margini legati al subappalto; dall'altro le somme corrisposte per prestazioni professionali che l'impresa appaltatrice si è limitata a radddebitare al committente, senza alcun tipo di margine. Per le Entrate questo margine (non agevolabile) sarebbe in realtà stato addebitato senza specificare la singola voce.

05-03-2026 - Il Sole 24 Ore

Stablecoin nel mirino

Un rapporto del Gafi/Fatf evidenzia che le stablecoin sono diventate lo strumento preferito dai criminali nelle transazioni illecite che coinvolgono criptovalute. Nel 2025 hanno rappresentato l'84% del volume complessivo delle operazioni illegali effettuate attraverso asset digitali, spes-

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI: obbligo di pubblicazione

Come noto, la disciplina dell'obbligo di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici regolata dai commi da 125 a 129 dell'art. 1, legge n. 124/2017, è stata oggetto di una completa riscrittura da parte del "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019), in vigore dall'1.5.2019.

Soggetti Interessati

Tutte le imprese (individuali, società di persone e società di capitali) e le associazioni.

Cosa va pubblicato

Vanno pubblicati gli importi e le informazioni (data incasso, soggetto erogante, motivazione) relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, percepiti nell'esercizio precedente, erogati da Pubbliche Amministrazioni (stato, regioni, province, comuni, comunità montane, loro consorzi, scuole, aziende statali autonome, università, istituti case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici, enti del servizio sanitario nazionale, enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).

Devono essere pubblicate tutte le somme erogate nell'esercizio (va quindi, applicato il principio di cassa).

Esclusioni

- Gli obblighi in esame non sono applicabili nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000. Tale limite si ritiene vada inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti nel periodo) e non in riferimento alle singole erogazioni: conseguentemente, se i vantaggi economici superano complessivamente il limite indicato, vanno evidenziate le informazioni relative a tutte le erogazioni (anche se singolarmente di importo inferiore ad € 10.000).

- Non vanno pubblicate sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi carattere generale e quelli aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Modalità di pubblicazione

Le modalità di pubblicazione dipendono dal soggetto interessato:

1. Le imprese individuali, le società di persone, e le associazioni devono pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno:
 - nel proprio sito Internet,
 - o, in mancanza di sito, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.
2. Le SRL che redigono il bilancio in forma "abbreviata" (e, si ritiene, anche quelle che lo redigono in forma "micro"), in alternativa alla modalità precedente, possono fornire le citate informazioni nella nota integrativa al bilancio.
3. Le SRL tenute alla redazione del bilancio in forma "ordinaria" (in quanto hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei tre seguenti limiti: ricavi superiori ad Euro 11.000.000.- totale attivo superiore ad Euro 5.500.000.-, n. dipendenti superiore a 50) devono pubblicare tali informazioni nella nota integrativa al bilancio.

Sanzioni

Il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti e non pubblicati, con un minimo di € 2.000, nonché l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione.

Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile la sanzione della restituzione integrale dei contributi ricevuti ai soggetti eroganti.

Contributi già presenti nel registro nazionale

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionale-Trasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>), i soggetti interessati sono esonerati dalla pubblicazione di tutte le informazioni di dettaglio sopra richieste (e, per effetto dell'art. 8, c. 2, L. 160/2023, anche dal dichiarare, in nota integrativa o sul sito internet, l'esistenza degli aiuti nel citato Registro).

Roberto Buglisi – Servimprese Srl Stp



E-BIKE

Con la risposta ad interpello n. 41 del 16 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa il trattamento a fini impositivi di un piano di welfare aziendale fondato sulla concessione ai propri dipendenti di biciclette a pedalata assistita (e-bike).

Il primo aspetto affrontato nella risposta riguarda la natura delle biciclette a pedalata assistita. Analizzato il quadro giuridico, l'Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi e non come veicoli stradali a motore nel momento in cui le medesime rispettano i parametri tecnici previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 285/1992, ossia quando si possono identificare quali "biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h".

Ne emerge una sostanziale equiparazione tra le "normali" biciclette e le e-bike (o biciclette a pedalata assistita) con le seguenti caratteristiche:

- potenza del motore: limitata (minore/uguale) a 250 watt;
- limite di velocità: l'assistenza è fornita solo fino a 25 km/h;
- solo assistenza alla pedalata: il motore deve fornire assistenza solamente quando il ciclista pedala e deve interrompere l'assistenza quando la velocità raggiunge i 25 km/h.

IVA

In relazione all'IVA assolta all'acquisto, l'Agenzia tratteggia un sistema a doppio binario a seconda dell'effettivo utilizzo del bene:

- uso esclusivamente aziendale/strumentale: IVA detraibile secondo le regole ordinarie
- messa a disposizione dei dipendenti nell'ambito del piano welfare: si configura come una operazione esclusa da IVA e pertanto l'imposta assolta all'acquisto non è detraibile.

IMPOSTE DIRETTE

L'esclusione della e-bike dalla categoria dei veicoli a motore comporta la non applicabilità delle limitazioni previste per autovetture e motocicli: i costi delle e-bike destinate ad uso aziendale, ossia per spostamenti all'interno dello stabilimento aziendale o per spostamenti esterni documentati e connessi ad esigenze aziendali, sono in linea di principio totalmente

deducibili fermo restando il rispetto del generale principio di inerenza.

In relazione al servizio di mobilità sostenibile che l'azienda intende offrire ai propri dipendenti mettendo a loro disposizione le e-bike esclusivamente per fini personali e prevedendo un monitoraggio affinché le stesse siano utilizzate per coprire almeno per il 30 per cento degli spostamenti casa-lavoro, l'Agenzia, in tema di deducibilità dei relativi costi, opera una distinzione fondamentale in base alla fonte del benefit:

- benefit reso in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale (obbligo negoziale): deducibilità totale dei costi
- benefit offerto volontariamente (onere di utilità sociale): deducibilità dei costi nel limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente

IRPEF DIPENDENTI

L'Agenzia fa rientrare la mobilità sostenibile (intesa come promozione di forme di trasporto alternative al veicolo a combustione, con benefici ambientali e per il benessere fisico dei lavoratori) tra le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per finalità di utilità sociale richiamate dall'art. 100 TUIR.

A tale servizio può, dunque applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dalla azienda, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit. Diversamente, nell'ipotesi in cui i dipendenti pattuiscono altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale.

Pertanto, affinché il benefit sia esente, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il piano deve identificare una categoria (es. tutti i dipendenti, tutti gli impiegati, tutti con contratto a tempo indeterminato ecc.) - non è ammessa l'assegnazione individuale o discrezionale caso per caso
- il piano non può prevedere alternative cash - è tassativamente vietata la conversione del benefit in denaro (divieto di monetizzazione)
- il dipendente può solo aderire o meno all'offerta standard - non può definire liberamente altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit.

Manuela Conci – Studio Bortolotti e Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

so tramite portafogli digitali non custoditi (unhosted wallets). Il rapporto fotografa una crescita rapida del mercato delle stablecoin. A metà 2025 erano oltre 250 quelle in circolazione, con una capitalizzazione complessiva superiore a 300 miliardi di dollari. Questi strumenti digitali sono progettati per mantenere un valore stabile, generalmente ancorato a una valuta fiat come il dollaro, e per questo sono sempre più utilizzati nei pagamenti e nelle transazioni internazionali.

05-03-2026 -Italia Oggi

110%, fondo speciale optional

La sentenza n. 942 pronunciata dal Tribunale di Firenze è destinata ad incidere in modo significativo sul contenzioso da Superbonus. Dalla pronuncia emerge che se il contratto di appalto prevedeva il pagamento solo mediante sconto in fattura al 110% e non comportava alcun esborso monetario da parte dei condomini, non era obbligatorio la costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile poiché tale accantonamento è collegato ai soli pagamenti in denaro effettivamente dovuti. La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condominio nei confronti del general contractor incaricato di realizzare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico con accesso al Superbonus 110%.

04-03-2026 -Italia oggi

Con l'uscita dal concordato account sul reddito effettivo

La campagna account 2026 sarà complicata per effetto della legge di bilancio 2026 e delle regole sul concordato preventivo biennale. Chi ha aderito al patto fiscale potrebbe non rinnovarlo: in tal caso, per il 2026 si torna al regime ordinario e l'account Iva va calcolato sul reddito effettivo, non su quello concordato. L'art. 20 Dlgs n. 13/2024 dispone che durante il concordato gli acconti si calcolano sui redditi concordati, mentre all'uscita si considera il reddito reale. Chi aderisce per la prima volta al Cpb 2026/2027 deve versare, se usa il metodo storico, una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato e precedente. Dubbi interpretativi riguar-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dano anche chi rinnova il Cpb, poiché potrebbe essere soggetto alla stessa maggiorazione sul primo acconto. Infine, la manovra 2026 impone di rideterminare l'imposta 2025 con le vecchie regole per calcolare l'acconto 2026, incidendo su plusvalenze rateizzate e dividendi da partecipazione 'sottosoglia'.

04-03-2026 - Il Sole 24 Ore

L'esclusione del Pos per errore è una procedura irreversibile

Al momento è irreversibile l'esclusione di un Pos tra quelli da collegare ai registratori telematici. Non risulta, infatti, disponibile la funzionalità di modifica ovvero di ripensamento. Sul punto l'Agenzia delle Entrate lavora per perfezionare la procedura web che consentirà agli esercenti di effettuare il collegamento logico tra strumenti di certificazione fiscale e quelli per il pagamento elettronico. Per gli esercenti risulta quindi ancora più necessario procedere con estrema attenzione al censimento preventivo di Pos fisici, virtuali o SmartPos per evitare di escluderne alcuni tra quelli esposti e conosciuti al fisco in base alle informazioni comunicate dagli acquirer. Le motivazioni di esclusione possono riguardare l'errata attribuzione all'esercente del Pos indicato o l'utilizzo del Pos esclusivamente per operazioni non certificate con un documento commerciale.

04-03-2026 - Il Sole 24 Ore

Costi di Mlbo non detratti, rimborso e non integrativa

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 58 del 2 marzo 2026, ha chiarito che per recuperare l'Iva non detratta sui transaction costs è ammesso il rimborso ma non l'integrativa a favore. Il documento riconosce la detraibilità dell'Iva in riferimento ai costi sostenuti nell'ambito di un'operazione di Mlbo, Merger leveraged buyout (o anche 'fusione a seguito di acquisizione con indebitamento'). L'Agenzia nega la dichiarazione integrativa a favore perché pur trattandosi di fatture registrate, la mancata detrazione dell'Iva è una scelta consapevole del contribuente, seppure dettata dall'affidamento nell'interpretazione del Fisco. Secondo le Entrate non è ravvisabile l'errore

CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: bonus pubblicità PAT

La Provincia Autonoma di Trento prevede un contributo a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari attraverso sponsorizzazioni sportive sul territorio provinciale.

L'agevolazione è finalizzata a sostenere sia le attività economiche sia il sistema sportivo locale, incentivando gli investimenti promozionali a favore di associazioni e società sportive attive nel territorio trentino.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali,

purché abbiano sede nella provincia di Trento e sostengano spese pubblicitarie a favore di società o associazioni sportive operanti nel territorio provinciale.

Le sponsorizzazioni devono riguardare società sportive:

- professionistiche o dilettantistiche;
- affiliate alle federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;

con sede nella provincia di Trento e impegnate nello svolgimento di attività sportiva giovanile continuativa.

Entità del contributo

Il contributo provinciale è concesso nella misura del 50% dell'investimento pubblicitario, con un importo massimo di 5.000 euro.

Per poter accedere all'agevolazione, l'investimento non deve essere inferiore a 4.000 euro.

Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche relative allo stesso investimento, siano esse provinciali, statali o europee.

Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata in modalità telematica tramite la piattaforma "Stanza del cittadino" della Provincia Autonoma di Trento.

L'istanza deve essere inviata dal **1° al 31 maggio 2026** e deve riferirsi agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno precedente (2025).

Tra la documentazione richiesta rientrano:

- il contratto di sponsorizzazione stipulato con la società sportiva;
- le fatture relative alla sponsorizzazione;
- la prova del pagamento effettuato con mezzi tracciabili.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, la Provincia procede a una ripartizione proporzionale dei fondi tra i beneficiari.

Finalità della misura

Il contributo, previsto dalla Legge provinciale sullo sport (L.P. n. 4/2016), ha l'obiettivo di rafforzare il legame tra imprese e sport locale, sostenendo allo stesso tempo la promozione delle attività sportive e lo sviluppo del territorio.

La modulistica e la documentazione da produrre è rinvenibile sulla pagina web dedicata: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-per-le-sponsorizzazioni-sportive>

Filippo Pallaoro – Studio Degasperis Martinelli

MODELLI INTRA ACQUISTI: nuove soglie

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito con la determinazione 3.2.2026 n. 84415, l'incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 bis) con periodicità mensile.

1. Incremento della soglia per la presentazione dei modelli INTRA-2 bis

Per effetto della citata determinazione sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA-2 bis con periodicità mensile i soggetti passivi IVA il cui ammontare totale trimestrale degli

acquisti intracomunitari di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000,00 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000,00 euro.

Si ricorda che, a decorrere dall'1.1.2022, è stata abolita la presentazione con periodicità trimestrale degli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23.12.2021 n. 493869); pertanto, dal 2026, i soggetti che hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per un valore inferiore

a 2.000.000,00 di euro non saranno tenuti all'invio del modello ITRA-2bis.

In relazione agli acquisti intracomunitari, fermo restando quanto detto in ordine alla modifica degli elenchi INTRA-2 bis relativi ai beni, i modelli INTRA-2 quater relativi ai servizi continueranno a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000,00 euro.

Decorrenza

L'incremento della soglia da 350.000,00 euro a 2.000.000,00 di euro si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni da effettuarsi entro il 25.2.2026, quindi a partire dagli elenchi INTRA-2 bis relativi al mese di gennaio 2026.

2.Modulistica e specifiche tecniche

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'art. 2 della determinazione del 3.2.2026 n. 84415, precisa che:

- per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica, restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, approvati con la determinazione del 23.12.2021 n. 493869;
- eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un preventivo avviso.

3.Riepilogo adempimenti

La determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli del 3.2.2026 n. 84415 ha modificato esclusivamente la soglia per la presentazione degli elenchi INTRA-2 bis, lasciando invariate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione del 23.12.2021 n. 493869.

Non cambiano, quindi, le soglie riferite alle operazioni attive, pertanto i modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater andranno ancora presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

- trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).

Si riporta una tabella riassuntiva delle nuove soglie.

Indipendenza delle soglie per ogni singola categoria

Si ricorda che le suddette soglie operano in maniera indipendente. Ciò sta a significare che "il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre operazioni" (prov. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409).

Tipologia di operazione	Modello	Periodicità	
		Mensile	Trimestrale
Cessioni di beni	INTRA-1 bis (cessioni intracomunitarie) INTRA-1 sexies (cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock")	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni superiore a 50.000 euro (per importi inferiori a 100.000 euro non sono obbligatori i dati statistici)	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni nei 4 trimestri precedenti minore o uguale a 50.000 euro
Prestazioni di servizi	INTRA-1 quater	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi superiore a 50.000 euro	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi nei 4 trimestri precedenti minore o uguale a 50.000 euro
Acquisti di beni	INTRA-2 bis	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni uguale o superiore a 2.000.000 di euro	Non prevista
Acquisti di servizi	INTRA-2 quater	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi uguale o superiore a 100.000 euro	Non prevista

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

che giustifica il ricorso alla dichiarazione integrativa.
03-03-2026 -Il Sole 24 Ore

Concordato con seconda chance

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 prevede la possibilità di revocare l'adesione e inviare una nuova comunicazione entro i termini per la sottoscrizione del patto fiscale, anche insieme alla dichiarazione dei redditi. Per chi svolge sia attività d'impresa sia lavoro autonomo, la revoca travolge tutte le opzioni, consentendo di aderire nuovamente solo per la parte scelta. La novità principale è che la revoca può avvenire sia in modalità autonoma, compilando il frontespizio del modello, sia congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, usando il codice '3 - Revoca con flusso dichiarativo'. In quest'ultimo caso è possibile presentare subito una nuova adesione. La modalità autonoma resta con il codice '2 - Revoca', inserendo solo dati anagrafici e soggetto firmatario.
03-03-2026 -Italia Oggi

Bonus elettrodomestici, i dati debuttano nella precompilata

Parte la campagna della dichiarazione precompilata: dopo una breve finestra, che chiude l'8 marzo, per le opposizioni dei contribuenti sull'utilizzo delle spese sanitarie già presenti sul Sistema Ts, i vari soggetti, tenuti all'invio delle spese diverse da quelle sanitarie, dovranno provvedere alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo. L'Agenzia avrà poi tempo fino al 20 maggio per mettere a disposizione dei contribuenti tutti i dati della precompilata, che potrà così essere verificata e poi trasmessa da tutti i contribuenti. Gli operatori della salute hanno già trasmesso le spese sanitarie entro il mese di gennaio e fino all'8 marzo è possibile presentare opposizione per evitare che le Entrate acquisiscano le singole spese sanitarie sostenute nel 2025. Da quest'anno nella precompilata trovano posto i dati relativi al contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica.
03-03-2026 -Il Sole 24 Ore

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

REGISTRATORI TELEMATICI E POS

1. Inquadramento Normativo

Negli ultimi anni, l'Amministrazione Finanziaria ha spinto verso una digitalizzazione totale dei pagamenti e della certificazione dei corrispettivi. I pilastri di questa evoluzione sono:

- Memorizzazione elettronica e Trasmissione Telematica: Obbligo per tutti gli esercenti di inviare i dati degli incassi giornalieri all'Agenzia delle Entrate tramite Registratore Telematico (RT).
- Lotteria degli Scontrini: Necessità di integrazione software per la lettura dei codici cliente.
- Credito d'Imposta POS: Incentivi per l'integrazione tra sistemi di pagamento e sistemi di fatturazione.

2. Funzionamento della "Traccia Quotidiana"

La "traccia quotidiana" non è altro che il file XML sigillato digitalmente dal registratore di cassa al momento della chiusura giornaliera.

Il processo di chiusura:

- chiusura Fiscale: A fine giornata, l'esercente esegue la chiusura. L'RT genera un file contenente i dati contabili del giorno (totale lordo, suddivisione per aliquote IVA, resi, annulli).
- sigillo e Invio: Il dispositivo firma digitalmente il file e tenta l'invio immediato ai server dell'Agenzia delle Entrate tramite connessione internet.
- conservazione: In caso di assenza di rete, l'esercente ha 12 giorni di tempo per trasmettere il file (manualmente o ripristinando la connessione).

3. Collegamento tra Registratore e POS

Sebbene per legge possano ancora essere dispositivi separati, l'integrazione tra RT e POS (tramite cavo seriale, LAN o protocollo cloud) offre alcuni vantaggi:

- riconciliazione automatica;
- pagamento immediato al termine dello scontrino;
- legame univoco tra transazione bancaria e fiscale.

4. La Tracciabilità dei Pagamenti Elettronici

Dal 2020, i produttori di sistemi POS sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai pagamenti elettronici giornalieri. Questo crea un incrocio di dati:

- l'Agenzia riceve i Corrispettivi (dal Registratore Telematico).
- l'Agenzia riceve i Pagamenti Tracciati (dagli intermediari finanziari/POS).

Nota Bene: Se il totale dei pagamenti POS risulta superiore al totale dei corrispettivi "parlanti" (quelli segnati come pagamento elettronico nell'RT), scatta automaticamente un alert per potenziale evasione.

5. Best Practices per la Gestione

Per evitare sanzioni e discrepanze, è fondamentale seguire queste linee guida:

- Verifica dello Stato di Invio: Controllare sempre sul display del registratore che l'esito dell'invio sia "OK".
- Corretta Ventilazione IVA: Assicurarsi che le categorie merceologiche sul POS non entrino in conflitto con le aliquote impostate sull'RT.
- Conservazione Sostitutiva: Anche se l'invio è telematico, è prudente conservare il libretto fiscale del registratore e i rapporti di chiusura giornaliera per almeno 10 anni.

Conclusione

L'integrazione tra registratore e POS non è solo un vantaggio operativo, ma sta diventando il perno del controllo fiscale automatizzato. La coerenza tra la "traccia quotidiana" e i flussi bancari è l'unico modo per garantire una compliance senza rischi.

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

